



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

INDICE

Art. 1 – Destinatari, finalità e campo di applicazione.....	3
Art. 2 – Esclusioni	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti speciali	7
Art. 5 – Unità Locali: costituzione.....	9
Art. 6 – Titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall'Università di Trento.....	9
Art. 7 – Obblighi del Titolare della gestione dei rifiuti speciali	9
Art. 8 – Waste Manager	10
Art. 9 – Funzioni del Waste Manager	10
Art. 10 – Responsabile dell'Unità Locale	12
Art. 11 – Funzioni del Responsabile dell'Unità Locale	12
Art. 12 – Delegato dell'Unità Locale.....	13
Art. 13 – Funzioni del Delegato dell'Unità Locale.....	13
Art. 14 – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti	13
Art 15 - Divieti	15
Art. 16 – Rinvio alle normative vigenti.....	15
Allegato A - Organigramma.....	16
Allegato B - Unità Locali.....	17



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 1 – Destinatari, finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. recante le “Norme in materia ambientale”, le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti speciali come definiti dall’art. 184, comma 3, lett. f del Decreto stesso, prodotti all’interno delle strutture dell’Università di Trento nell’ambito delle attività di ricerca, didattica e servizio, identificando la filiera e le responsabilità nel processo produttivo.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture dell’Università di Trento, nonché alle seguenti categorie di personale:
 - a. personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università;
 - b. studenti dei corsi universitari, dottorandi/e, specializzandi/e, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca cui all’art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022, titolari di contratti di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della L. 79/2022, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
 - c. lavoratori e lavoratrici non organicamente strutturati/e ma dei/le quali l’Università si avvale in virtù di contratti appositamente stipulati;
 - d. personale appartenente ad altri enti, sia pubblici sia privati, che operi in spazi dell’Università.
3. Le strutture ed il personale universitario operante presso enti convenzionati, sia pubblici sia privati, sono soggetti alla disciplina dell’ente ospitante.
4. Con il presente Regolamento, l’Università si prefigge lo scopo di contribuire alla protezione della salute umana e dell’ambiente, curando:
 - a. il rispetto della normativa vigente applicabile;
 - b. la gestione dei rifiuti prodotti in Ateneo secondo quanto prescritto dal presente Regolamento evitando, in particolare, che vengano dispersi nell’ambiente;
 - c. l’applicazione di procedure comuni ed omogenee per la gestione dei rifiuti di Ateneo;
 - d. un sistema di gestione dei rifiuti che tenga in considerazione sia l’aspetto ambientale, sia l’aspetto economico.



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 2 – Esclusioni

1. Dal presente Regolamento sono escluse le seguenti tipologie di rifiuti, la cui gestione è disciplinata da specifiche disposizioni di legge diverse dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - a. le sostanze esplosive e le bombole di gas tecnici in pressione;
 - b. i rifiuti radioattivi;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla sperimentazione;
 - d. le sostanze stupefacenti;
 - e. i materiali contenenti amianto provenienti dalle operazioni di bonifica degli edifici universitari, degli arredi e delle apparecchiature scientifiche svolte da ditte specializzate;
 - f. i rifiuti derivanti dall'affidamento a terzi di lavori e servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi edilizi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi su impianti tecnologici e le attività di pulizia, di competenza delle ditte incaricate della conduzione gestione di servizi e lavori oggetto di specifici contratti;
 - g. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - h. le acque di scarico;
 - i. i rifiuti urbani e da raccolta differenziata di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, tenuto conto dell'organizzazione dell'Università e secondo quanto disposto dal D. Lgs.152 del 2006 e s.m.i., si intendono per:
 - a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il/la detentore/ricce si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. produttore/ricce del rifiuto: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore/ricce iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c. detentore/ricce del rifiuto: il/la produttore/ricce dei rifiuti o il soggetto che li detiene;



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

- d. rifiuto speciale: per l'Università, i rifiuti prodotti nei laboratori dove sono presenti sostanze pericolose e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i toner e le batterie esauste, non assimilabili agli urbani e conferiti a ditta autorizzata per il successivo trattamento;
- e. rifiuto pericoloso: i rifiuti che presentano una o più caratteristiche pericolose di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f. unità locale: l'unità relativa ad ogni struttura universitaria che produce rifiuti speciali;
- g. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo le tempistiche e condizioni indicate dal D.Lgs. 152/2006;
- h. impianto di destino: l'impianto finale a cui convogliano i rifiuti speciali;
- i. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- j. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- k. raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- l. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- m. recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- n. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- o. Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE): apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici; apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

- p. Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): ovvero le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il detentore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate, o obsolete che ai sensi della normativa ambientale si considerano rifiuti, inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto quando si assume la decisione di disfarsene;
- q. Elenco Europeo dei Rifiuti (EER): Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002), come riportati nell'Allegato D, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- r. Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR): documento accompagnatorio dei rifiuti, durante il trasporto. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - impianto di destinazione;
 - data e percorso dell'istradamento;
 - nome ed indirizzo del destinatario.
- s. Registro di carico e scarico (RCS): registro digitale adottato a seguito dell'entrata in vigore dal 13.02.2025 del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti adottato con D.M. 4 aprile 2023, n.59, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2023 in cui vengono annotate dall'incaricato/i, come definito al successivo punto z, le operazioni di carico, ovvero di conferimento del rifiuto nel deposito temporaneo di pertinenza, e di scarico, ovvero le operazioni di consegna del rifiuto a trasportatore autorizzato;
- t. Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD): comunicazione obbligatoria da presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che le Unità locali di Ateneo hanno prodotto e/o gestito nel corso dell'anno precedente
- u. Scheda di identificazione del rifiuto (SIR): Scheda dichiarativa delle caratteristiche del rifiuto, da compilare a cura del/la Responsabile di Laboratorio, al fine di consentire il conferimento del rifiuto stesso in deposito temporaneo;



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

- v. Waste Manager: è la figura designata dal Rettore che sovrintende e coordina il Sistema di Gestione dei Rifiuti di Ateneo;
- w. Responsabile dell'Unità Locale: è un responsabile di struttura o un professore di I o II fascia al quale, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture, vengono delegate le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti speciali, con funzioni di indirizzo e di controllo. Per una gestione più coordinata delle funzioni, laddove sia possibile, il Responsabile dell'Unità Locale dovrà coincidere con la figura dell'Addetto Locale alla Sicurezza;
- x. Delegato/a dell'Unità Locale: dipendente strutturato/a in servizio presso l'unità locale nominato/a dal responsabile dell'Unità Locale, con il/la quale collabora alla corretta gestione dei rifiuti speciali;
- y. Responsabile di Laboratorio: didattico e/o sperimentale, il soggetto che coordina e sovrintende allo svolgimento di attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici;
- z. Incaricato/a: con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 59/2023 il rappresentante legale dell'Università dovrà nominare uno o più incaricati per la compilazione del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. L'incaricato/a è la persona fisica che accede al RENTRI con la propria identità digitale per conto del rappresentante dell'operatore ed esegue le operazioni di registro di carico e scarico dei rifiuti. A sua volta l'incaricato/a ha la facoltà di nominare dei sub-incaricati.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali prodotti dall'Università nell'ambito delle attività amministrative, di didattica, di laboratorio e di ricerca possono classificarsi come segue:

- 1. rifiuti speciali di laboratorio derivanti da attività di didattica e di ricerca quali, a titolo descrittivo e non esaustivo:
 - a) reflui e solidi originati da processi chimici di varia natura;
 - b) reagenti e solventi obsoleti di laboratorio, organici ed inorganici;
 - c) olii esauriti, minerali e sintetici;
 - d) medicinali scaduti (ad eccezione dei medicinali citostatici e citotossici);



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

2. rifiuti speciali da attività di ricerca medica, biologica veterinaria e similari;
3. rifiuti derivanti da attività di ricerca nel campo dei materiali: a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rifiuti derivanti da attività di prova di componenti strutturali in cemento, acciaio, legno, vetro, inerti e componenti plastiche;
4. altre tipologie di rifiuti speciali:
 - a) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - b) toner da stampa esauriti;
 - c) batterie.



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 5 – Unità Locali: costituzione

1. Il/la Responsabile della struttura universitaria che prevede di produrre, nell'ambito della propria attività, rifiuti speciali, deve inviare richiesta di costituzione dell'Unità Locale al/la Rettore/trice, che provvede con apposito decreto rettorale alla nomina delle suddette.

Art. 6 – Titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall'Università di Trento

1. Ai fini degli adempimenti di legge, il/la Rettore/trice, in qualità di legale rappresentante, è titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture dell'Università di Trento.

Art. 7 – Obblighi del Titolare della gestione dei rifiuti speciali

1. Il/La Rettore/trice, avvalendosi della collaborazione del Waste Manager, afferente alla Direzione Patrimonio Immobiliare, assolve i seguenti obblighi:
 - a. costituisce le Unità Locali in relazione alle esigenze della didattica, della ricerca e di servizio delle strutture universitarie;
 - b. designa il/la Responsabile dell'unità locale;
 - c. garantisce alle unità locali, mediante appositi contratti di appalto, il servizio di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti speciali;
 - d. vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, impartendo le necessarie direttive;
 - e. provvede affinché le unità locali dispongano di depositi temporanei idonei, a norma di legge, per accogliere i rifiuti speciali prodotti in Ateneo;
 - f. raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo e nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - g. disattiva le unità locali;
 - h. nomina gli incaricati per l'accesso al Rentri



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 8 – Waste Manager

1. Il Waste Manager è la figura designata dal Rettore con Decreto Rettorale e risponde al Rettore per il coordinamento del Sistema di Gestione dei Rifiuti di Ateneo.
2. Il Waste Manager affianca il Rettore nelle procedure di iscrizione e di accesso al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) che pone all'Università l'obbligo di digitalizzazione del registro di carico e scarico a partire dal 13.02.2025.
3. Il Waste Manager coordina la struttura che sovrintende la corretta gestione dei rifiuti, dalla loro produzione fino al conferimento alla ditta autorizzata per lo smaltimento.
4. Per poter svolgere correttamente le proprie funzioni di coordinamento, il Waste Manager deve poter lavorare in collaborazione con:
 - a. Responsabili e Delegati delle Unità Locali in cui vengono prodotti i rifiuti pericolosi;
 - b. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c. Consulente ADR di Ateneo;
 - d. Direzione Patrimonio Immobiliare per le attività di redazione dei capitolati di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e per il controllo dei servizi affidati.

Art. 9 – Funzioni del Waste Manager

1. Il Waste Manager supervisiona il corretto smaltimento e riciclaggio dei rifiuti prodotti dall'Università, in conformità con la normativa vigente.
2. Il Waste Manager sovrintende e coordina le attività di gestione dei rifiuti speciali prodotti in Ateneo, ed in particolare:
 - a. predispone ed aggiorna il Manuale di Gestione dei Rifiuti e le procedure ed istruzioni operative con cui vengono gestiti i rifiuti dalla loro produzione, alla conservazione nel deposito temporaneo fino al conferimento a ditta autorizzata per lo smaltimento;
 - b. svolge a favore delle strutture dell'Ateneo attività di consulenza tecnico-amministrativa sui rifiuti e segue la corretta applicazione dei contratti d'Ateneo per lo smaltimento dei rifiuti;



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

- c. si coordina con il Servizio Prevenzione e Protezione e con la Direzione Patrimonio Immobiliare per la verifica dei requisiti dei depositi temporanei e la definizione e programmazione degli interventi necessari per la messa a norma degli stessi;
 - d. si occupa della formazione dei Responsabili delle Unità Locali e dei Delegati alle operazioni di conferimento al deposito temporaneo in materia di gestione dei rifiuti speciali e pericolosi;
 - e. raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo.
3. Si occupa della registrazione e tenuta dei registri relativi alla gestione dei rifiuti, garantendo la corretta compilazione e conservazione della documentazione, anche in qualità di incaricato RENTRI.
4. Gestisce i rapporti con le autorità competenti e con le aziende incaricate del trasporto e smaltimento dei rifiuti.
5. Identifica e segnala eventuali non conformità nella gestione dei rifiuti e propone misure correttive.



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 10 – Responsabile dell'Unità Locale

1. Il Responsabile dell'Unità Locale è un responsabile di struttura o un professore di I o II fascia al quale, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture, vengono delegate le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti speciali, con funzioni di indirizzo e di controllo. Per una gestione più coordinata delle funzioni, laddove sia possibile, il Responsabile dell'Unità Locale dovrà coincidere con la figura dell'Addetto Locale alla Sicurezza.
2. Il Responsabile dell'Unità Locale è designato con Decreto Rettorale e risponde al Rettore della corretta gestione dei rifiuti speciali.

Art. 11 – Funzioni del Responsabile dell'Unità Locale

1. Il Responsabile esercita una funzione di controllo e coordinamento sulla corretta applicazione, da parte del personale della U.L. coinvolto nella filiera di gestione dei rifiuti speciali delle direttive relative alle modalità di:
 - a. corretta individuazione dei rifiuti speciali prodotti dall'Unità locale, mediante le schede tecniche (database rifiuti e schede di sicurezza 16 punti) e la valutazione del processo produttivo, con il supporto del Waste Manager e la trasmissione allo stesso, unitamente alla scheda di identificazione rifiuti (di seguito SIR);
 - b. raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali all'interno degli ambienti di lavoro;
 - c. trasferimento, in condizioni di sicurezza, dei rifiuti presso il deposito temporaneo;
 - d. travaso, nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed a tutela della salute degli operatori;
 - e. stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti dall'unità locale.
2. Il Responsabile:
 - a. nomina, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato dell'unità locale segnalandone il nominativo al Servizio Prevenzione e Sicurezza di Ateneo e al Waste Manager;
 - b. trasmette, su richiesta del Waste Manager, i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti;
 - c. segnala tempestivamente al Waste Manager ogni evento che possa essere fonte di pericolo per la salute delle persone e per la sicurezza dell'ambiente;



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

- d. in caso di cessata produzione di rifiuti speciali, dopo aver conferito tutti i rifiuti giacenti nel deposito temporaneo, chiede al Rettore la disattivazione dell'unità locale.

Art. 12 – Delegato dell'Unità Locale

1. Il Delegato dell'Unità Locale: dipendente strutturato in servizio presso l'unità locale nominato dal Responsabile dell'Unità Locale, con il quale collabora alla corretta gestione dei rifiuti speciali.

Art. 13 – Funzioni del Delegato dell'Unità Locale

1. Il Delegato dell'unità locale:
- a. controlla le schede di identificazione dei rifiuti speciali prodotti;
 - b. sottoscrive e, ove necessario, compila il formulario di identificazione del rifiuto;
 - c. di concerto con il Responsabile dell'unità locale, informa il personale dell'unità locale sulle modalità di:
 - i. corretta individuazione dei rifiuti speciali prodotti dall'Unità locale, mediante le schede tecniche (database rifiuti e schede di sicurezza 16 punti) e la valutazione del processo produttivo, con il supporto del Waste Manager e la trasmissione allo stesso, unitamente alla scheda di identificazione rifiuti (di seguito SIR);
 - ii. raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali;
 - iii. trasferimento dei rifiuti confezionati presso il deposito temporaneo;
 - iv. eventuali operazioni di travaso;
 - v. stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
 - d. informa il personale dell'Unità locale in merito alle modalità di gestione dei A.E.E. e, in collaborazione con il Waste Manager, provvede al conferimento dei medesimi presso gli Hub di Polo;
 - e. secondo le direttive del Responsabile dell'unità locale, trasmette al Waste Manager i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti.

Art. 14 – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nel regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006.

Le nuove procedure per la gestione digitale dei registri di carico e scarico sono gestite con il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità e definisce:

- a) i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- c) il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
- d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
- e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con successivi decreti direttoriali definisce:

1. tempistiche (**Decreto Direttoriale 97/2023 -Scadenze**)
2. modalità operative (**Decreto Direttoriale 143/2023 –Modalità operative**):
 - per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
 - di funzionamento degli strumenti di supporto agli operatori;
 - relative ai requisiti informatici per l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi degli operatori;



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

3. modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR e registri (**Decreto Direttoriale 251/2023 – Istruzioni di compilazione FIR e Registri**);
4. sistemi di geolocalizzazione veicoli (Decreto Direttoriale 253/2024);
5. approvazione manuali già in precedenza diffusi (Decreto Direttoriale 254/2024);
6. accreditamento degli enti, amministrazioni ed organi di controllo (Decreto Direttoriale 255/2024).

Art 15 - Divieti


1. In attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:
 - a. conferire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo, con i rifiuti assimilati agli urbani e da raccolta differenziata;
 - b. movimentare i rifiuti speciali solidi o liquidi nelle aree esterne non di pertinenza degli edifici universitari (es. strade e marciapiedi di pubblico passaggio esterni alle aree universitarie);
 - c. stoccare i rifiuti speciali, inclusi i RAEE, in spazi scoperti (es. in prossimità dei depositi temporanei, all'esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata) ed in spazi coperti non all'uopo destinati;
 - d. avviare alla raccolta differenziata materiali contaminati da sostanze chimiche e/o materiali biologici;
 - e. produrre, stoccare ed avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16 – Rinvio alle normative vigenti

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.



ALLEGATO A – ORGANIGRAMMA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI DI ATENEO





REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

ALLEGATO B – MAPPATURA UNITÀ LOCALI

Con Decreto del Rettore sono state nominate in data 31.01.2025 le seguenti Unità Locali:

UNITA' LOCALE	INDIRIZZO	RIFIUTI SPECIALI DA LABORATORIO	RIFIUTI BIOLOGICI	CARCASSE ANIMALI DA SPERIMENTAZIONE	RAEE	BATTERIE	IMBALLAGGI	INGOMBRANTI
Cittadella dello Studente	via Briamasco, 1	NO	NO	NO	Sì	Sì	Sì	Sì
Litografia	via Lavisotto, 119	Sì	NO	NO	Sì	Sì	Sì	Sì
Polo Di Mesiano	via Mesiano, 77	Sì	NO	NO	Sì	Sì	Sì	Sì
Povo Zero	via Sommarive, 14	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Polo Ferrari 1	via Sommarive, 5	Sì	NO	NO	Sì	Sì	Sì	Sì
Polo Ferrari 2	via Sommarive, 9	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Laboratori o LISA	via Lungadige Luigi Braille	Sì	NO	NO	Sì	NO	Sì	Sì
Centro di Mattarello	via delle Regole, 101	Sì	Sì	NO	Sì	Sì	Sì	Sì
Manifatture ed. 14	piazza della Manifattura, 1 -	Sì						
Palazzo Fedrigotti	corso Bettini 31 - Rovereto	Sì	NO	NO	Sì	Sì	Sì	Sì

Le Unità Locali possono subire delle variazioni in numero sia per l'avvio di nuove attività didattiche o di ricerca che implicano la produzione di rifiuti pericolosi, sia per la chiusura o modifica di tali attività.

Il presente allegato verrà aggiornato ogni due anni, laddove se ne verifichi la necessità.